

REGNO D'ITALIA.

Milano 9 Luglio 1810.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI
DEL DIPARTIMENTO STESSO.

E' ordine Superiore, che debbano attivarsi le disposizioni portate dal R. Decreto 10 febbrajo dello scorso anno 1809 relativamente alle multe incorse dai Possessori renitenti alle prescritte volture d'Estimo in loro testa.

Dal rispettivo Cancelliere Censuario Ella riceverà successivamente, e di mano in mano gli avvisi da inrimarsi ai Contravventori, che si scopriranno fra gli Estimati di cotesto Comune, Ella ne disporrà immediatamente l'intimazione, la quale farà eseguire alla persona del Contravventore stesso se è in luogo; e non essendovi all'Affittuario, Colono, o Conduttore de' Beni caduti in commesso, ovvero alla rispettiva casa d'abitazione.

Subito dopo ricevuto l'avviso del giorno della seguita intimazione me ne farà rapporto, restando Ella risponsale dei pregiudizj, e delle conseguenze, che derivar potessero dal ritardo, che frapponesse, sia nel far eseguire l'intimazione, che nell'informarmene.

Nel mentre che mi riprometto il sollecito, ed esatto adempimento della prescrizione suddetta, ho il piacere di salutarla con vera stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA Segretario Generale.

P. 17h
P. 11/12 Luglio 1810.
D.

Agli atti per l'analogia espansione
all'uso -